

07\_23\_1\_DPR\_146\_1\_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0146/Pres.

LR 42/1996, artt. 1 e 4. Ampliamento e modifiche delle norme di tutela del biotopo naturale regionale "Paludi del Corno" nei Comuni di Gonars e Porpetto.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" e in particolare gli articoli 1 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 043/Pres. del 13 febbraio 1998 con il quale è stato istituito sul territorio dei comuni di Gonars e Porpetto il biotopo naturale "Paludi del Corno" ed approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nello stesso;

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 20 settembre 2005 il comune di Gonars ha deciso di proporre alla Regione l'ampliamento del predetto biotopo sul proprio territorio nonché l'integrazione, riferita all'intero biotopo, dell'art. 17 delle norme di tutela;

**PRESO ATTO** altresì della documentazione allegata alla sopra citata deliberazione comunale, consistente in una relazione illustrativa e in un elaborato grafico per l'individuazione della nuova perimetrazione del biotopo, redatto sulla carta tecnica regionale;

**PRESO ATTO** che il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve di cui all'art. 8 della LR 42/1996, nella seduta del 5 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole alla proposta di ampliamento del biotopo e all'integrazione della relativa normativa di tutela;

**VISTA** la nota prot. n. 19596 di data 7 marzo 2007 a firma del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, con la quale viene richiesto al comune di Porpetto il parere sulle modifiche al biotopo proposte dal comune di Gonars, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR 42/1996;

**VISTA** la nota prot. 2232 di data 3 aprile 2007 con il quale il comune di Porpetto comunica il proprio parere favorevole alle proposte di modifica formulate dal comune di Gonars;

**CONSIDERATO** che l'area interessata è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), della LR 42/1996;

**CONSIDERATO** che nel sito sono presenti habitat naturali e specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che pertanto tale area possa contribuire in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

**RITENUTO** pertanto di ampliare il biotopo naturale "Paludi del Corno" e di integrare l'art. 17 della normativa di tutela;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 4 maggio 2007;

### DECRETA

1. sono approvate le modifiche del perimetro e della normativa del biotopo naturale "Paludi del Corno" secondo quanto indicato negli allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.


ILLY

07\_23\_1\_DPR\_146\_2\_ALL1

Allegato A

Individuazione del biotopo  
Paludi del Corno

Perimetrazione su Carta tecnica regionale numerica  
Elemento 087111



07\_23\_1\_DPR\_146\_3\_ALL2

## Allegato B

### Modifica delle Norme di Tutela del biotopo "Paludi del Corno"

Le Norme di Tutela del biotopo "Paludi del Corno" approvate con D.P.G.R. n. 043/Pres. di data 13 febbraio 1998 sono modificate come segue:

L'art. 17 "Deroghe" è sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative, e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Lo stesso Comitato può autorizzare per scopi scientifici o di monitoraggio deroghe agli artt. 12 e 13".

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_23\_1\_DPR\_148\_1\_TESTO

### Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0148/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a carico del <<Fondo regionale per il servizio idrico integrato>>, in applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 concernente "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 13/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico del Fondo regionale per il servizio idrico integrato, al fine di consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'articolo 25, commi 2 e 5, della suddetta legge, contributi alle Autorità d'ambito secondo le modalità e i criteri di concessione ed erogazione stabiliti con Regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale 7/2000 e ritenuto di approvarlo;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n 1141 del 18/05/2007;

#### DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi a carico del «Fondo regionale per il servizio idrico integrato», in applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.